

**CONFARTIGIANATO FORM VERBANIA e NOVARA**, agenzia formativa accreditata, presenta ai partecipanti al corso questa nuova dispensa schematica, utile allo svolgimento della formazione in aula per il ruolo di responsabile del servizio prevenzione e protezione nella figura del datore di lavoro (art.34 D.Lgs.n.81/2008). La dispensa e' semplificata e tenta in poche pagine di fornire un quadro d'insieme complessivo della normativa di riferimento.

Si ringrazia per la stesura del testo informativo :

**TADINI Geom. Carlo di VERBANIA (VB) – consulente specialista ([www.studiotadini.eu](http://www.studiotadini.eu))**

**E**

**AVVOCATI CARLINI – Studio Associato di OMEGNA (VB) ([www.avvocatocarlini.it](http://www.avvocatocarlini.it)) per la formazione in materiale penale.**

---

**TITOLO DISPENSA:**  
**TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.  
PRIMI ASPETTI TECNICI E ORGANIZZATIVI per  
RSPP – DATORE DI LAVORO (art.34  
D.Lgs.n.81/2008) come integrato dal D.Lgs.n.106/09 in  
vigore dal 20 agosto 2009.**

Versione n° 14 - 15 10 2014.

N.B. documento in evoluzione continua secondo gli sviluppi legislativi e tecnici .

## INDICE :

Premessa iniziale - pag. 3

Struttura del provvedimento legislativo – cosa contiene !! - pag. 5

Che normative abroga il testo unico ? - pag. 6

Quando entra in vigore il Testo Unico Safety e chi deve rispettare la normativa .

Chi sono i soggetti tutelati dalla normativa - pag. 7

IMPRESA FAMILIARE - MOLTI DUBBI - pag. 9

Riassunto adempimenti schematici – aiuto al datore di lavoro – MANTRA - pag. 11

ASSICURAZIONI – MOLTO IMPORTANTE - pag. 20

Ho letto e ascoltato il corso, ma ora ho dei dubbi su come mi debba comportare.

Che iter mi consigliate di adottare per gestire la sicurezza in azienda ? - pag. 21

**Nota: se rilevate degli errori o note specifiche da aggiungere segnalatelo a [postmaster@studiotadini.191.it](mailto:postmaster@studiotadini.191.it) .**

**Documento da usarsi per la sola formazione in aula.**

## Premessa iniziale

Nel Supplemento Ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (detto Testo Unico Safety) recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il testo unico e’ particolarmente corposo, costituito da piu’ di 300 articoli e 51 allegati, ed e’ stato oggetto di rilevanti modifiche con il decreto legislativo n.106/09 e con la legge Comunitaria 2008. Le modifiche entrano in vigore il 20 agosto 2009 e pertanto sono pienamente operative. Sono attesi o emanati anche vari decreti attuativi (“istruzioni all’uso”) su specifici argomenti come la formazione del RSPP-datore di lavoro (regolamentata con l’accordo stato regioni del 21 12 2011), la formazione addetti incendio e primo soccorso in modifica all’attuale quadro giuridico, la formazione dei preposti e dirigenti , la formazione del personale (regolamentata con l’accordo stato regioni del 21 12 2011), requisiti dei docenti nei corsi di formazione (con specifico Decreto Ministeriale) , le metodiche unificate (standardizzate) di redazione del documento di valutazione dei rischi per le piccole aziende, l’addestramento nell’uso di alcuni mezzi d’opera (regolamentata con l’accordo stato e regione del 22 2 2012) e la stesura del manuale di gestione del sistema sicurezza secondo le linee guida della commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro a favore delle persone giuridiche private, etc..

### **ALCUNE NOTE RECUPERATE DALLA PRECEDENTE DISPENSA.**

(1) il decreto legge, da convertire in legge entro 60 gg dalla pubblicazione in G.U., n.112 del 25 giugno 2008 abroga le disposizioni afferenti alla sospensione attivita’ in attuazione art.14 D.Lgs.n.81/2008 in merito alla reiterata violazione della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro , di riposo giornaliero e settimanale ...mentre continua ad applicarsi nella materia specifica del lavoro irregolare e nella reiterata violazione delle norme di sicurezza sul lavoro elencate nell’allegato I del testo unico. Questo aspetto e’ stato oggetto di modifica anche per effetto del D.Lgs.n.106/09.

(2) e’ prorogata la valutazione dei rischi secondo le nuove disposizioni normative al 1° gennaio 2009 ( legge n.129 del 2 8 2008 ) . E’ abrogata per effetto del D.Lgs.n.106/09 la datazione certa con il servizio postale o con la posta certificata (PEC) del documento di valutazione dei rischi o temporanea autocertificazione per le aziende sino a 10 addetti (oggi decaduta con le procedure standardizzate).

(3) Gia’ una prima modifica e’ stata introdotta dal decreto legge 3 giugno 2008 n.97, da convertire in legge entro 60 gg dalla data di pubblicazione sulla G.U., che proroga al 1° gennaio 2009 l’obbligo di visita medica preventiva ma solo dopo l’assunzione del lavoratore (visita preventiva post assuntiva), come proroga sempre al 1° gennaio 2009 l’obbligo di invio da parte del datore di lavoro all’INAIL/IPSEMA, ai fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportino un’assenza di almeno un giorno e, ai fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni che comportino un’assenza superiore a tre giorni (si e’ in attesa dell’emanazione delle norme che regolamentano tale aspetto). Il D.Lgs.n.106/09 in ogni caso abroga l’obbligo di visita medica post assuntiva a favore della visita medica pre assuntiva in accordo con il medico competente aziendale (in vigore dal 20 agosto 2009).

Il decreto 97/08 abroga anche i commi da 29 a 34 dell’art.35 del decreto legge n.233/2006 , detto decreto Bersani, convertito in legge n.248/2008, relativo agli adempimenti formali previsti per la responsabilita’ solidale di committente e appaltatore (vengono annullati i modelli di asseverazione, f24 specifico etc.). Resta invece confermata la responsabilita’ solidale dell’appaltatore rispetto ai sub appalti relativamente alla effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti a cui e’ tenuto il sub appalto, come rimane in vigore il regime di solidarieta’ previsto dall’art.29 comma 2 D.Lgs.n.276/2003.

(4) l’art.32 del “decreto Milleproroghe” pubblicato sulla G.U. del 31 12 2008 contiene modifiche al D.Lgs.n.81/2008. Sono stati prorogati i seguenti termini e adempimenti:

- proroga valutazione dei rischi e relative sanzioni per quanto concerne il solo rischio stress lavoro-correlato (proroga al 16 maggio 2009) . Ma il D.Lgs.n.106/09 pare prorogare di nuovo la valutazione dello stress, in attesa di linee guida nazionali, al 1° agosto 2010 (art.18 D.Lgs.n.106/09). In assenza di tali indicazioni , il Comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha attivato uno specifico gruppo di lavoro che ha provveduto alla predisposizione della guida operativa "valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato - data 25 marzo 2010". In ogni caso si evidenzia che ai sensi dall'art.28 D.Lgs.n.81/2008 se sussiste tale rischio va in ogni caso valutato e documentato . Il D.L.n.78/2010 proroga tutto al 31-12-2010. Per la valutazione dello stress si veda algoritmo ISPESL-INAIL come metodo di primo livello.
- apposizione data certa sulla valutazione dei rischi da apporre entro e non oltre il 16 maggio 2009 risulta abrogato per effetto del D.Lgs.n.106/09. Occorre indicare la data di stesura ma senza ausilio di ente terzo certificatore. La firma degli attori della sicurezza consente di attestare la corretta datazione del documento.
- invio INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni (proroga al 16 maggio 2009 ma ancora in attesa in mancanza delle regolamentazione specifica sul come fare.. )
- proroga al 16 maggio 2009 divieto di visite mediche preassuntive (anche se vi sono dubbi di validita' in quanto in contrasto con la legge 300/70 Statuto dei lavoratori) – obbligo abrogato
- il documento di valutazione dei rischi o autocertificazione e' in vigore dal 1 1 2009 come il DUVRI per gli appalti all'interno delle aziende con rischi di interferenza – per i cantieri edili si applica il Titolo IV D.Lgs.n.81/2008 e non il DUVRI (piani di sicurezza operativi, di coordinamento etc.)
- in ogni caso per gli appalti di manutenzione all'interno di un magazzino o stabilimento, il datore di lavoro/committente deve informare dei rischi specifici presenti in azienda a favore dell'appaltatore esterno o lavoratore autonomo operante . Il DUVRI e' oggetto di revisione per le attivita' a basso rischio a seguito della pubblicazione del decreto "del fare" nell'anno 2013.

-----

Il testo unico , da una lettura attenta, al contrario di varie voci di "corridoio" che indicano un assenza di novita' al suo interno, come anche gia' indicato nella precedente dispensa, di fatto apporta molte modifiche al sistema organizzativo della sicurezza, triplicando le sanzioni a carico degli attori della sicurezza (!!!), e ridimezzando le sanzioni stesse con il D.Lgs.n.106/09 (!), introducendo in alcuni casi la pena dell'arresto (convertibile in ammenda = soldi) , prevedendo la sospensione dell'attivita' imprenditoriale nei casi gravi come la presenza di personale non regolare oltre il 20 % del totale presente (art.14 D.Lgs.n.81/2008) e responsabilizzando con sanzioni sino ad 1.500.000 di EURO le persone giuridiche private e societa' di capitali o di persone (senza limiti dimensionali) – vedi sotto N.B. - (srl, spa, associazioni, cooperativa, societa' semplici , fondazioni etc.) che non dimostrino di essersi organizzate con un valido e "attivo " (non solo cartaceo) sistema di gestione della sicurezza (denominato con l'acronimo SGSL) e che incorrono in un infortunio grave derivante proprio da questo scarso controllo e basso profilo di gestione della sicurezza – si veda l'art.30 D.Lgs.n.81/2008 e l'interessante lezione dall'avvocato Carlini in OMEGNA (VB) – secondo i programmi formativi - che ci esplica questa condizione di rischio aziendale. E' disponibile a cura dell'autore presso vs. associazione, manuale semplificato del sistema SGSL studiato per il settore artigianale (piccole aziende) in attesa dell'emanazione di schemi prefissati a livello legislativo. Per tale ultimo aspetto occorre dimostrare che la societa' , secondo l'art.5 del D.Lgs.n.231/2001, non e' responsabile per i reati commessi . Concettualmente che non vi e' stata una speculazione economica in tema di sicurezza con un vantaggio economico e speculativo evidente.

**N.B.** nel caso di accertamento della responsabilita' , l'ente ai sensi dell'art.300 del T.U. , risulta esposto alla sanzione riformulata nel seguente modo:

- omicidio colposo : sanzione da 64.500 EURO a 1.549.000 EURO
  - lesioni colpose gravi o gravissime: sanzione non superiore a 387.250 EURO
  - applicazione sanzioni interdittive secondo legge n.123/07
  - secondo l'art.2 D.Lgs.n.231/01 tale sanzione si applica agli enti forniti di personalita' giuridica ed alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, mentre non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (!)
  - per quanto concerne la sospensione dell'attivita' ai sensi art.14 D.Lgs.n.81/2008 si segnala che si configura la reiterazione in presenza di due violazioni commesse nell'arco di 5 anni (secondo Circolare del Ministero del Lavoro n.25/I/0010797 del 22 08 2007 e come chiarito dall'art.11 D.Lgs.n.106/09 che modifica l'art.14 del T.U. ).
- Attenzione: Novità per i reati ambientali.** Il decreto legislativo 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa di persone giuridiche, società e associazioni, viene esteso ai reati ambientali (G.U. 01/08/11 n. 177), concludendo il recepimento della direttiva comunitaria in materia di tutela dell'ambiente. Introdotta nuove tipologie di reati per le quali le aziende possono essere chiamate a rispondere: scarico acque reflue, rifiuti, inquinamento di suolo sottosuolo acque, emissioni in atmosfera, sostanze lesive dell'ozono.

## **Struttura del provvedimento legislativo – cosa contiene !!**

Il D.Lgs.n.81/2008 si articola in 14 Titoli e 51 Allegati (ultimo allegato con numero romano LI = 51..). Ultimo titolo aggiunto Titolo X-bis rischio punture da aghi...

Come e' strutturato:

**TITOLO I PRINCIPI COMUNI** (valutazione dei rischi e attori della sicurezza)

**TITOLO II LUOGHI DI LAVORO** (requisiti dei luoghi di lavoro , altezza, ricambi aria etc.)

**TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO** (verifiche periodiche, addestramento, requisiti di sicurezza macchine non marcate CE) **E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI** ( e lavori in quota oltre i due metri di altezza)

**TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

**TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI**

**TITOLO VIII AGENTI FISICI** (rumore, vibrazioni, ROA, EMC, ultrasuoni e infrasuoni)

**TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE** (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto)

**TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI** (virus e batteri)

**TITOLO X-BIS PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO**

**TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE** (luoghi ATEX)

**TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE**

**TITOLO XIII NORME TRANSITORIE E FINALI** .

**Ricordo che per le cave estrattive, come per altri settori specifici (porti, settore ferroviario, produzione esplosivi, etc. ) esistono norme speciali che si aggiungono al testo unico della sicurezza. Nel settore delle cave trova applicazione il DPR 128/59 e il D. Lgs. n.624/96 , norma speciale .**

**La norma speciale si applica prima della eventuale norma generale , come dire prima si legge il dato specifico poi se manca un dato si consulta la norma generale. A volte le norme si sommano e scavalcano , con dubbi applicativi ed operativi.**

## Che normative abroga il testo unico ?

Ai sensi dell'art.304 D.Lgs.n.81/2008, sotto riportato, sono abrogati dal 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del T.U.) le seguenti disposizioni :

### Articolo 304 - Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (pilastro storico della nostra legislazione nato sulla base del documento dell'International Labour Office (ILO)), il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (settore edilizia, ponteggi, parapetti bordo soletta, tettoia betoniera etc.), il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (igiene, bagni, wc, doccia, etc.), fatta eccezione per l'articolo 64 (usato per raccolta info da parte di ispettori), il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (piano di sicurezza, nomina coordinatore sicurezza etc.), il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187 (rischio vibrazioni al corpo);

b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.123 (prima introduzione SGSL);

d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

2. Con uno o piu' decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.

3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

Con la legge n.98/2013 sono abrogati inoltre:

- E' abrogato l'obbligo della denuncia di infortunio all'autorita' di pubblica sicurezza assieme all'INAIL – oggi e' sufficiente la sola denuncia all'INAIL per gli infortuni con una durata superiore ai 3 gg
- Gli enti di controllo acquisiscono le denunce per via telematica quando contengono un a prognosi superiore ai 30 gg .

**Quando entra in vigore il Testo Unico Safety e chi deve rispettare la normativa .  
Chi sono i soggetti tutelati dalla normativa.**

In linea generale vi sono le seguenti **entrate in vigore differenziate**:

- il 15 maggio 2008 entrano in vigore gli aspetti generali del D.Lgs.n.81/2008
- il 28 luglio 2008 entrano in vigore i nuovi obblighi di valutazione dei rischi , previsti dall'art.17 comma 1 lettera a) e art.28 , come le collegate disposizioni di valutazione dei rischi (**oggi prorogate al 1° gennaio 2009 – salvo rischio stress lavoro-correlato prorogato al 16 maggio 2009** assieme alla data certa del documento di VDR – però con il D.Lgs.n.106/09 e' stato abrogato obbligo di data certa certificata – la data di stesura va in ogni caso indicata sul documento - per la valutazione dello stress lavoro-correlato l'obbligo di valutazione scatta dalla data del 31 12 2010 come prorogato dal DL 78/2010...)
- sempre al 28 luglio 2008 le disposizioni sanzionatorie (triplicate !!!) connesse alla valutazione dei rischi – **dal 20 agosto 2009 le sanzioni sono state ridotte del 50 % per effetto del D.Lgs.n.106/09. La legge n.98/2013 ha aumentato le sanzioni del 10 % circa.**
- entro varie scadenze una serie di decreti attuativi (D.M. di attuazione etc.)
- entro il 26 aprile 2010 le disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali (taglio laser, incisione laser, elettroerosione con sviluppo di campi luminosi etc.)
- Con l'entrata in vigore della direttiva 2013/35/UE di riformulazione della legislazione europea per la tutela dei lavoratori dai campi elettromagnetici, scattata il 29 giugno 2013, slitta al 1° luglio 2016 il termine ultimo per l'upgrade delle regole nazionali in materia previste dal D.Lgs.n. 81/2008
- entro il 1° gennaio 2009 l'obbligo di visita medica preventiva ma in fase post assuntiva (riprorogato al 16 maggio 2009) – **obbligo poi abrogato dal 20 agosto 2009 per effetto del D.Lgs.n.106/09**
- entro il 1° gennaio 2009 l'obbligo di comunicazione dati infortunio all'INAIL/IPSEMA (riprorogato al 16 maggio 2009) ma siamo in attesa dei regolamenti sul modo d'uso del sistema
- 7 settembre 2010 nuove disposizioni per i tesserini identificativi negli appalti edili
- il 6 luglio 2010 divieto di superamento A(8) m/sec<sup>2</sup> 5.00 per esposizione mano braccio per condizioni pregresse art.13 D.Lgs.n.187/2005 - rischio vibrazioni.

Si segnala brevemente che sono soggetti , come peraltro confermato anche in precedenti riferimenti legislativi, alla tutela prevista dal testo unico, **i lavoratori subordinati** anche nelle forme di lavoro previste dalla famosa legge Biagi (lavori a progetto, co.co.co per amministratori operativi in sede aziendale salvo eliminazione di tale opzione secondo la riforma del lavoro in corso nell'anno 2014 , lavoratori somministrati da agenzie - ex interinale , lavori minori di anni 18 e maggiori anni 16 , stage formativi) come sono soggetti a maggiori adempimenti anche **i lavoratori autonomi** e i componenti delle imprese familiari ad esempio obbligati a sottoporsi a visita medica se esposti a rischi speciali (rumore, vibrazioni, chimico, EMC, settore edilizia con i suoi rischi speciali, etc. ) come previsto dall'art . 21 D.Lgs.n.81/2008 (come prima interpretazione normativa). **Vedi nota successiva.**

**Chi deve garantire l'attuazione e il rispetto delle normative e procedure di sicurezza e' il datore di lavoro, il dirigente e il preposto secondo le proprie attribuzioni e competente.**

Anche i **lavoratori non sono esenti da loro specifici doveri** nel rispetto della legislazione di riferimento a loro tutela e a tutela dei colleghi di lavoro. Per i **lavoratori negligenti** all'uso dei Dpi e al rispetto delle procedure di sicurezza possono essere adottati i **provvedimenti disciplinari** previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro (CCNL – norma corporativa) e in base al codice civile (diligenza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro).

Sono soggetti alla normativa con le relative tutele i lavoratori che svolgono attività subordinata per conto del datore di lavoro pubblico e privato (**il vertice della piramide nelle responsabilità che deve appunto attuare la normativa per tutelare il personale e i terzi** ).

Si riporta il testo di legge integrale che definisce il lavoratore soggetto alla tutela da parte dei “responsabili”:

**Articolo 2 – Definizioni (tratto dal D.Lgs.n.81/2008) come modificato dal D.lgs.n.106/09:**

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
- a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; **(il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266 / abrogato dal 20 agosto 2009)**; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; **(il volontario che effettua il servizio civile/ abrogato dal 20 agosto 2009)**; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni (lavoratori socialmente utili) ; omissis.....

Si veda anche art.3 campo di applicazione per estensione a certe forme di lavoro particolare (legge Biagi ). **Per i volontari che prima erano equiparati ai lavoratori subordinati, con il D.Lgs.n.106/09 all’art.3 del D.Lgs.n.81/2008 viene introdotto il comma 12 bis che identifica i volontari come lavoratori autonomi con applicazione delle disposizioni dell’art.21 . Il datore di lavoro che utilizza il volontario e’ tenuto a fornire al volontario stesso dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro , e sulle misure di emergenza , riducendo al minimo i rischi di interferenza. Questa modifica si ricollega all’abrogazione indicata nell’art.2 D.Lgs.n.81/2008 precedente.**

La legge n.98/2013 ha meglio riformulato il trattamento dei volontari , considerando che il volontario di un associazione che viene utilizzato in caso di emergenza nella protezione civile (secondo accordi locali o regionali) diviene soggetto subordinato da proteggere secondo normative specifiche settoriali.



## IMPRESA FAMILIARE - dubbi applicativi e incertezze .

### DEFINIZIONE DI IMPRESA FAMILIARE

L'art. 230-bis c.c. riconosce al familiare che presti la propria attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, il diritto al mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia; il diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa e dei beni acquistati con essi, nonché agli incrementi anche in ordine all'avviamento in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. Agli stessi familiari, inoltre, è riservato il potere di concorrere alle decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, gli indirizzi produttivi, la gestione straordinaria e la cessazione dell'impresa e quanto utile e necessario alla gestione dell'azienda famiglia. E' di fatto un rapporto fondato sulla solidarietà familiare. Per essere considerati **Collaboratori Familiari** dell'impresa, e quindi soggetti all'applicazione dell'art.21 D.Lgs.n.81/2008 (pertanto in condizione di esonero dalla valutazione dei rischi e dalla formazione specifica) i familiari devono partecipare all'attività della stessa azienda famiglia in modo *continuativo e prevalente*. Importante e' definire e dimostrare che vi sia una compartecipazione alla gestione dell'impresa familiare, altrimenti il giudice potrebbe, in caso di incidenti sul lavoro, ravvisare la subordinazione con il familiare e assoggettare la presunta impresa familiare a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs.n.81/2008, con le aggravanti penali derivanti.. Su questo aspetto spingo il lettore ad una valutazione attenta, in quanto la tendenza e' quella di evitare gli adempimenti burocratici, magari rischiando differenti interpretazioni da parte degli organi di controllo.

I collaboratori familiari del titolare-imprenditore con i quali è possibile creare un'impresa familiare sono:

- il coniuge;
- parenti entro il terzo grado; sono:
  - i discendenti, cioè il figlio, il figlio del figlio ed il pronipote;
  - gli ascendenti, cioè il genitore, il nonno ed il bisavolo;
  - i collaterali, cioè il fratello o la sorella, il nipote (figlio di fratello o di sorella) e lo zio.
- gli affini entro il secondo grado, sono i seguenti parenti del coniuge:
  - il figlio (solo del coniuge) e il figlio del figlio; il genitore e il nonno, il fratello e la sorella;
- il coniuge del figlio (genero o nuora); il coniuge del figlio del figlio, il coniuge del genitore quando non sia anch'egli genitore, il coniuge del fratello (cognato).

L'impresa familiare rappresenta un istituto associativo.

### COSTITUZIONE.

Ai fini civilistici, vale a dire al fine di conseguire il riconoscimento dei diritti di cui all'art.230-bis e i conseguenti sconti per il testo unico sicurezza, la norma non detta condizioni di forma particolari. Al riguardo la Cassazione ha stabilito che la costituzione dell'impresa familiare non è automatica ma deve pur sempre sussistere una manifestazione di volontà, espressa o tacita, da parte dei familiari interessati, quindi anche attraverso comportamenti concludenti (*facta concludentia*) cioè fatti volontari, dai quali si possa desumere l'esistenza della fattispecie.

*La forma scritta* – la quale, anche se non obbligatoria ai fini civilistici, è pur sempre consigliabile per poter definire in modo chiaro la sfera dei reciproci diritti e doveri e la chiara identificazione dell'impresa familiare - risulta *invece prescritta per le disposizioni fiscali*; a questo fine non è sufficiente che l'atto costitutivo sia redatto in forma scritta e che contenga la previsione delle condizioni e dei limiti di partecipazione e di imputazione nei confronti dei familiari, ma è anche necessario che tale atto rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Secondo il mio modesto punto di vista l'atto scritto e' espressione di certezza costitutiva, getta una prima base di discussione, e tale atto scritto va sostenuto dalla compartecipazione nell'attività dei familiari, che come già detto, non deve ricondursi alla normale subordinazione camuffata da "famiglia estesa". Si segnala che il collaboratore familiare può trovare applicazione anche nel caso in cui l'impresa artigiana sia una società di persone:

1. nella **s.n.c.**; l'iscrizione del Collaboratore Familiare del socio artigiano lavoratore;
2. nella **s.a.s.**; l'iscrizione del Collaboratore Familiare del socio Accomandatario lavoratore.

Nella **S.r.l.** la figura del collaboratore familiare trova applicazione solo nel caso in cui la s.r.l. riveste carattere unipersonale.

Se si configura tale condizione di configurazione familiare, trova pertanto applicazione l'art.21 del D.Lgs.n.81/2008:

### **Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi**

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, *i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti* devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al **Titolo III**;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al **Titolo III**;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,

qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al **comma 1**, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'**articolo 41**, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'**articolo 37**, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

#### **Sanzioni Penali**

**Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del**

**fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti**

• **Art. 21, co. 1, lett. a), b)**: *arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro [Art. 60, co. 1, lett. a)]*

#### **Sanzioni Amministrative**

**Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del**

**fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti**

• **Art. 21, co. 1, lett. c)**: *sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 [Art. 60, co. 1, lett. b)]*

In tale caso vengono meno molti obblighi previsti dal testo unico della sicurezza, che ritornano applicabili nel caso di assunzione di personale subordinato o di non configurazione chiara dell'impresa familiare.

Si ricorda però che nei cantieri temporanei e mobili l'impresa familiare è soggetta alla redazione del POS, come obbligo di legge, e in merito ai corsi formativi, sorveglianza sanitaria, analisi rischi specifici, potrebbero essere richiesto tale adempimento dal committente per effetto di prescrizione contrattuale in migliore attuazione dell'allegato XVII del D.Lgs.n.81/2008.

Al fine di chiarire meglio tale posizione per chi opera nel settore edile ma non solo, si consiglia di predisporre i seguenti documenti:

- dimostrare di essere impresa familiare con dichiarazione specifica
- allegare atto pubblico di costituzione impresa familiare ove previsto
- specificare i nomi dei familiari rientranti nell'art.21 D.Lgs.n.81/2008
- attuare l'art.21 D.Lgs.n.81/2008 .

**NEW 2011: nel sito del ministero del lavoro e' riportata la seguente FAQ (ripresa integralmente sull'argomento impresa familiare) .**

***Quali sono gli obblighi di sicurezza che gravano sull'impresa familiare ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 81/2008? (Quesito del 29 novembre 2010)***

*A riscontro del quesito proposto, va preliminarmente osservato che l'art. 230-bis del codice civile, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975), configura l'impresa familiare come l'attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto.*

*La configurazione di tale impresa ha, dunque, carattere residuale atteso che sussiste soltanto quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.).*


*All'impresa familiare si applicherà quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", mentre laddove i componenti dell'impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell'impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l'obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell'autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc.*

*In tali ipotesi, non si configura disparità alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia.*

**Riassunto adempimenti schematici – aiuto al datore di lavoro**

**SI RIPORTA UN BREVE ELENCO SCHEMATICO DEI PRIMI ADEMPIMENTI PER L'AVVIO NUOVE ASSUNZIONI o AVVIO NUOVA ATTIVITA' - DECRETO LEGISLATIVO n.81/2008.**

**MANTRA DI GESTIONE PICCOLE/MEDIE AZIENDE – audit base .**



## TEST AUTOCONTROLLO BREVE.

### Il datore di lavoro deve :

- comunicazione ASI e Direzione Provinciale del Lavoro del nominativo Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ruolo che per le aziende artigiane e industriali può essere svolto sino a 30 addetti subordinati dal datore di lavoro secondo l'allegato I D.Lgs.n.626/94 ( art.10/626) – si invia una specifica raccomandata agli organi di controllo – per le aziende di servizi il limite si eleva a 200 addetti (vedi art.10 D.Lgs.n.626/94 e allegato I per chiarimenti e verifica per settori differenti come agricoltura e cave estrattive) . Vedi nuovo allegato I D.Lgs.n.81/2008 per i casi entro cui il datore di lavoro può svolgere il ruolo di RSPP . **CON IL NUOVO TESTO UNICO SAFETY NON ESISTE PIU' TALE OBBLIGO**
- richiesta ai lavoratori di nomina del loro rappresentate della sicurezza o valutazione nomina rappresentate esterno di bacino (sentire associazione di categoria se aderenti ) – per il settore edile fare riferimento alla locale Cassa Edile per le aziende aderenti
- nel caso i lavoratori non esprimano nessun giudizio di merito, viene conservata la comunicazione del datore di lavoro riferita al punto precedente e in tal caso si applica l'art.47 comma 8 D.Lgs.n.81/2008 che prevede in caso di assenza di nomina del RLS da parte dei lavoratori o delle loro rappresentanze (aziende > 15 addetti) le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentati dei lavoratori territoriali o di sito produttivo, salvo diverse intese contrattuali , ove previsti e designati
- il RLS lavoratori e' ruolo che non può essere svolto dal datore di lavoro, ovviamente , e dal RSPP . Si ritiene ruolo precluso per logica anche al preposto-sorvegliante e dirigente ma non vi sono divieti specifici scritti in tal senso
- ai sensi art.18 comma 1 lettera aa) occorre comunicare all'INAIL i nominativi dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (obbligo sanzionato) – la comunicazione viene effettuata via WEB . Per l'anno 2008 entro il 16 agosto 2009, per gli anni successivi entro il 31 3 di ogni anno in caso di **NUOVA NOMINA** . Infatti se non si modifica il nome non occorre ricomunicare nulla all'INAIL. La comunicazione va rinnovata se vi sono modifiche di nominativo, altrimenti no . La comunicazione attualmente va effettuata nel caso di nomina del RLS interno, e non per l'esterno, che dovrebbe provvedere alla comunicazione l'organismo paritetico
- partecipare al corso della durata di 16 ore per il **datore di lavoro - RSPP** presso associazione di categoria o altre strutture organizzate – e' il corso ove il nuovo datore di lavoro deve trovare partecipazione – **la copia dell'attestato viene CONSERVATA IN AZIENDA. Sono previsti aggiornamenti per i datori di lavoro vecchi e nuovi piani formativi per i datori di lavoro nuovi con incarico diretto di RSPP. L'allegato I del D.Lgs.n.81/2008 e' stato modificato elevando a 30 addetti subordinati il limite per il settore agricolo, come per il settore industriale e artigianale , a differenza del passato. Il futuro e' arrivato con l'accordo stato regioni del 21 12 2011 che prevede diverse tipologie di corsi per i nuovi RSPP-datore di lavoro e un obbligo di aggiornamento ogni 5 anni da 8/12/16 ore secondo il settore. L'aggiornamento e' obbligatorio per i vecchi RSPP/datori di lavoro gia' formati o esonerati dal corso base con comunicazione ASL ante 31 12 1996**
- Il Responsabile Servizio Prevenzione e protezione ( e gli eventuali addetti) sono ruoli che possono essere rivestiti anche dai lavoratori dipendenti o da consulenti esterni specialisti (salvo alcuni casi previsti dalla norma dove la nomina del RSPP deve essere obbligatoriamente interna come nelle strutture sanitarie con oltre 50 lavoratori e non in capo al datore di lavoro) – **in questo caso la formazione e' completamente differente da quelle del datore di lavoro/RSPP e deve seguire il D.Lgs.n.195/03 e relativo accordo stato regioni, con diversi livelli di corsi, secondo il codice ATECO di appartenenza, con aggiornamenti ogni 5 anni da 40 o 60 ore di durata secondo il settore di appartenenza. Tale condizione e' necessaria quando si superano i limiti di cui all'allegato I del D.Lgs.n.81/2008**

- partecipazione al corso della durata di 32 ore in tema di sicurezza sul lavoro (**con aggiornamenti da definirsi nella contrattazione di lavoro per le aziende oltre 15 addetti**) per il rappresentante dei lavoratori sicurezza ove nominato - se i lavoratori optano per la nomina del rappresentante tra di loro, deve essere presente una lettera firmata da ogni lavoratore dove viene comunicata la sua nomina o un'elezione a scrutinio segreto. Oppure i lavoratori possono optare per la nomina del rappresentante esterno di bacino (RLST) e il corso di 32 ore in questo caso non è necessario mancando la nomina del RLS interno. L'aggiornamento annuale per il RLS è di 4 h per aziende sino a 50 addetti, 8h oltre tale limite (sotto i 15 addetti è facoltativo)
- corso per pronto soccorso per datore di lavoro, della durata di 12 ore o 16 ore secondo categoria (4 ore o poco più se effettuato prima del 3 febbraio 2005 – da ripetersi ogni tre anni nella parte pratica – DM 388/2003 – controllare la scadenza) oppure può essere nominato addetto al pronto soccorso il lavoratore o più lavoratori con formazione a carico degli stessi (in orario di lavoro e pagata dal datore di lavoro) – conservare gli attestati in azienda – **attualmente invariato - devono essere nominati in numero adeguato e sufficiente e nel caso in un cantiere o un'area esterna non risulti presente l'addetto al soccorso, i lavoratori devono disporre di telefoni per le chiamate di emergenza**
- nomina del medico del lavoro per le attività soggette a sorveglianza sanitaria (da verificare con attenzione l'obbligo di nomina anche in forza del nuovo elenco delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL che si aggiorna ogni anno) – vedi commenti al corso di formazione – il medico deve partecipare attivamente alla valutazione dei rischi per decidere e valutare di conseguenza il programma sanitario
- nel protocollo sanitario sono inseriti anche il test anti droga e test alcolemici periodici e a sorpresa con etilometro (a cura del medico competente), ma solo per alcune mansioni (esempio guida muletti, guida escavatori, guida autocarri con patente C, etc.)
- da parte del medico competente, quando nominato, si devono ricevere le buste sanitarie chiuse da conservare con cura in armadio (**dati sensibili su carta - privacy**), da conservare in aziende per almeno 10 anni dopo la cessazione del rapporto con il lavoratore, il giudizio idoneità alla mansione (anche dei soci operanti con rischi sanitari e dei lavoratori autonomi esposti a rischi speciali come nei lavori in ambienti scarsamente ventilati) il protocollo sanitario, il verbale di visita annuale del medico in azienda che con il D.Lgs.n.81/2008 può non essere congiunto con RSPP e datore di lavoro (autonomia professionale del medico). Il medico ha l'obbligo con il nuovo testo unico di utilizzare nuove cartelle sanitarie con comunicazione agli enti di controllo.
- Si ricorda che dal 20 agosto 2009 la visita medica non è più post-assuntiva ma preventiva. Se il lavoratore si assenta per malattia o infortunio per oltre 60 gg continuativi, quando rientra va sottoposto a visita medica di controllo
- nomina addetto antincendio e gestione emergenza – può essere lo stesso datore di lavoro (art.10 / 626 come confermato dal D.Lgs.n.81/2008) o dei lavoratori designati – per le aziende soggette al rischio incendio MEDIO (ad esempio soggetti al controllo dei VVF e al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi secondo elenco del DM 16-2-1982( oggi sostituito dal DPR 151/2011)) il datore di lavoro o l'addetto nominato deve partecipare ad un corso della durata di 8 ore con esercitazione pratica (DM 10 marzo 1998). Se l'azienda è classificata a basso rischio di incendio il corso antincendio ha una durata di 4 ore solo teorica. Se l'azienda è a rischio di incendio elevato (ad esempio discoteche e simili con oltre 100 posti, fabbriche e depositi di esplosivi etc.) il corso ha una durata di 16 ore con attestato di idoneità rilasciato dal Comando VVF per effetto della legge n.609/96. **E' in arrivo l'obbligo di aggiornamento per tale corso. Una circolare dei VVF raccomanda e fornisce indicazioni per l'aggiornamento periodico, ma non ha valore di legge.**
- nel caso di azienda con oltre 15 lavoratori (compresi i soci operanti nel computo) occorre indire la riunione periodica di sicurezza una volta all'anno ai sensi art.35 D.Lgs.n.81/2008 come nel precedente articolo 11 D.Lgs.n.626/94, con stesura di relativo verbale, riunione con la partecipazione del datore di lavoro, RSPP, RLS lavoratori e medico del lavoro (nelle cave

estrattive oltre 5 addetti computando anche gli addetti di ditte in appalto o prestatori d'opera secondo D.Lgs.n.624/96)

- redazione documento di valutazione dei rischi e firma del documento negli appositi spazi (anche se non richiesto in modo formale dalla legge – meglio se firmato per dare valenza alla sua data di stesura) con datazione certa (art.28 D.Lgs.n.81/2008) – la data certa dal 20 agosto 2009 e' garantita dalla firma degli attori della sicurezza e non piu' dalla posta o da altri sistemi – consegna del documento al RLS lavoratori se designato e coinvolgimento nel processo di valutazione (condizione del SGSL) – per le aziende con meno di 10 (10 compreso) addetti il D.Lgs.n.81/2008, come con il vecchio 626, prevede la redazione dell'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi (anche se e' consigliato elaborare un documento con la descrizione dei rischi e soluzioni adottate per la tutela dei lavoratori quale migliore gestione del sistema sicurezza in particolare per le persone giuridiche ai sensi art.30 D.Lgs.n.81/2008) – tali atti vengono conservati in azienda. Per le cave estrattive si applica invece il D.Lgs.n.624/96. **Per effetto dell'art.29 comma 5 D.Lgs.n.81/2008 l'autocertificazione dalla data del 30 giugno 2012 si deve trasformare in documento di valutazione dei rischi anche per le aziende fino a 10 addetti subordinati, obbligo ri-prorogato al 31 maggio 2013 (vedi anche circolare Ministero del Lavoro n.32/0002583/MA001.A001 del 31 1 2013).**
- l'autocertificazione non e' tendenzialmente valida per il rischio chimico da prodotti pericolosi, per il rischio esplosione, per il rischio vibrazioni al corpo e sistema mano braccio, per il rischio cancerogeno e biologico, per il rischio rumore e per il rischio da radiazioni ottiche - **per questi rischi vi deve essere specifico documento di analisi come per il rischio campi EMC e radiazioni ottiche (laser etc.). L'autocertificazione non puo' essere usata nelle cave estrattive per effetto del D.Lgs.n.624/96 e nel caso di appalti esterni in cava, viene redatto il Documento di Salute e Sicurezza coordinato (DSS). Vedi anche nota precedente.**
- conservare le schede tecniche dei prodotti chimici in uso per aggiornare il documento con l'analisi del rischio chimico, se siamo in presenza di prodotti chimici pericolosi o con componenti pericolose. La redazione del documento di rischio chimico puo' essere elaborata con il software INFO RISK dell'assessorato Sanita' Regione Piemonte (oggi in vendita on line) oppure con il software MoVaRisch o con altri applicativi ; il percorso di valutazione puo' portare alla eventuale giustificazione di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute come previsto dal D.Lgs.n.81/2008. Sono utilizzabili altri software e algoritmi basati essenzialmente sul rischio e tempi d'uso. Le schede di sicurezza dei prodotti chimici e' bene che vengono esposte in reparto di lavoro in quanto si ha l'obbligo di informativa degli esposti.
- nel documento di valutazione dei rischi , si analizza il rischio di incendio (DM 10 marzo 1998) , il rischio da Videoterminali, rischio macchine e apparecchiature, mobbing, e quanto necessario (secondo sentenza europea vanno analizzati tutti i rischi ), adottando un manuale chiaro e preciso , secondo i criteri di semplicita', brevità e comprensibilita' in base a quanto previsto dall'art.18 D.Lgs.n.106/09
- i documenti di cui sopra sono elaborati entro 90 gg dall'avvio attivita, previa valutazione dei rischi preventiva (come previsto dal D.Lgs.n.106/09). Nel caso si debbano apportare aggiornamenti questi devono essere redatti entro 30 gg dalla loro valutazione. Pero' per alcuni rischi, come il chimico, l'obbligo di valutazione rischio preventiva e' un obbligo di legge
- Dalla valutazione dei rischi diviene importante formalizzare con i lavoratori l'informazione (istruzioni scritte) e la formazione, le procedure di sicurezza da rispettare nel lavoro , la consegna dei Dpi (caschi etc.) con firma per ricevuta – anche per ripartire in parte alcune responsabilita' in capo agli esecutori subordinati in caso di loro negligenza evidente (concorso di colpa dell'infortunato). Molto utili i permessi di lavoro con l'istruzione di sicurezza per l'esecuzione di uno specifico lavoro . Si rimanda anche all'accordo stato regioni del 21 12 2011 che indica i percorsi formativi . I nuovi assunti devono essere formati subito o massimo entro 60 gg dall'assunzione (anche se la legge non prevede questa forcilla temporale) ad integrazione della formazione specifica interna aziendale salvo che non siano gia' formati dall'ex datore di lavoro .

- Si segnala anche il nuovo obbligo formativo per gli addetti alla guida dei mezzi d'opera (alcuni mezzi) per effetto dell'accordo stato e regioni del 22 2 2012 con i relativi aggiornamenti ogni 5 anni, con riconoscimento della formazione pregressa, come nel caso del precedente accordo 21 12 2011 – attenzione che i corsi possono anche essere organizzati in azienda
- Per la formazione dei lavoratori e nella guida dei mezzi d'opera, vi sono delle condizioni ove la formazione pregressa mantiene la sua efficacia, esimendo dall'obbligo di partecipazione dei lavoratori ai nuovi corsi di addestramento, e ponendo a carico del datore di lavoro il solo obbligo dei corsi di aggiornamento periodico
- I corsi per gli operatori dei mezzi riguardano il personale operatore manovratore e non i semplici trasportati
- IN RIFERIMENTO ALLA valutazione del rischio rumore, questa analisi va effettuata per quelle attività che espongono i lavoratori ad un livello di rumore superiore a 80 dB(A) come LEX,8, con misure sul campo tramite strumenti fonometrici di precisione (secondo norme UNI), studiando anche la presenza di eventuali componenti impulsive dell'evento acustico oltre alla verifica del valore di picco (ppeak dB (C)) – in base al livello determinato si valuta il controllo all'udito o meno con il medico del lavoro, la consegna dei DPI di protezione dell'udito, l'esposizione della segnaletica di sicurezza con l'obbligo di protezione dell'udito, le eventuali bonifiche acustiche (oltre LEX,8 85 dB) e la capacità di protezione dei DPI scelti per la protezione acustica in base al valore SNR o all'abbattimento in frequenze con particolare riferimento a quelle mansioni che espongono ad un LEX,8 > di 87 dB(A) – ricordo che esiste, per le aziende che espongono i lavoratori a livelli sicuramente inferiori a 80 dB(A) come LEX,8 (al corso denominati "SILENTI"), la possibilità di autocertificazione che il livello è inferiore a tale soglia, raffrontandosi con dati simili (anche dati) e verificando la condizione tramite personale competente (tecnici acustica, consulente, associazione di categoria etc.)
- la prova del rumore va rifatta in caso di modifiche sostanziali del quadro di rischio – e' obbligatorio un rifacimento ogni 4 anni come rischio fisico
- oltre gli 85 dB come LEX,8 si ha l'obbligo di elaborare il piano di bonifica del rumore (P.A.R.E.)
- le aziende che utilizzano utensili vibranti (demolitori, avvitatori, perforatori, piallatrici portatili etc.) o macchine vibranti (escavatori, dumper, frese mobili, etc.) ai sensi del D.Lgs.n.187/2005 inglobato con alcune modifiche nel D.Lgs.n.81/2008, devono conservare in azienda la valutazione del rischio esposizione a vibrazioni al corpo. Tale documento può essere elaborato desumendo i dati vibratorii della macchina o utensile dal libretto uso e manutenzione del fabbricante o dalla banca dati ISPESL-INAIL (applicando alcuni fattori correttivi). L'accelerazione (vibrazione) si misura in m/sec<sup>2</sup>. Se tali dati non sono rintracciabili occorre la misura con strumenti denominati vibrometri a cui si connettono appositi accelerometri che misurano la vibrazione al sistema mano braccio e al corpo intero; poi ci si confronta con i limiti e le derivanti misure preventive attuate, che vanno documentate con determinazione del valore di esposizione identificato con l'acronimo A(8) m/sec<sup>2</sup>. L'analisi del rumore e delle vibrazioni vanno di pari passo come tempi di esposizione. Anche l'analisi vibrazioni va rivista ogni 4 anni
- esiste anche l'obbligo di valutare l'esposizione alla radiazione ottica artificiale (ROA) con misure in opera o con dati comparativi, analisi da revisionare ogni 4 anni (esempio chi salda in modo intensivo, carpenteria industriale, uso lampade germicida) tramite strumenti spettroradiometri o radiometri a banda larga tarati convenzionalmente ogni 2 anni. La strumentazione per la misura delle grandezze fisiche relative alle ROA non coerenti (irradianza efficace, radianza efficace, esposizione radiante efficace) deve essere in grado di acquisire la distribuzione spettrale della potenza irradiata da una sorgente (o ricevuta da una superficie), oppure le corrispondenti grandezze integrate nell'intervallo spettrale pertinente alla grandezza efficace da misurare. Nel primo caso la strumentazione sarà costituita da uno spettro-radiometro; nel secondo, da un radiometro a larga banda. Le sonde dei radiometri dovranno

inoltre essere equipaggiate di filtri che riproducano la risposta spettrale dei pertinenti spettri d'azione così come definiti nell'Allegato XXXVII, parte I del DLgs 81/2008.

Nel campo della radiazione LASER (radiazione coerente), gli strumenti vengono usati dai fabbricanti in fase di certificazione della macchine a protezione del successivo utilizzatore.

- Valutazione campi EMC : obbligo di analisi o valutazione comparativa per determinare il superamento o meno del livello d'azione . Tale valutazione puo' essere evitata se si rientra nell'elenco delle attivita' considerate sotto soglia d'azione secondo la banca dati del CENELEC (comitato europeo di normazione elettrotecnica). Obbligo prorogato al 1° luglio 2016 anche se il rischio va valutato e vanno selezionate eventuali misure preventive.
- le imprese che operano nei cantieri edili temporanei e mobili (**anche per imprese famigliari**) , soggetti al regime del vecchio e abrogato D.Lgs.n.494/96, oggi inserito nel titolo IV Testo unico, devono esibire in cantiere il POS (piano di sicurezza operativo) e se addette al montaggio dei ponteggi il PIMUS (piano di sicurezza uso e montaggio dei ponteggi previsto dal D.Lgs.n.235/2003) con la formazione specifica per i montatori di ponteggio ( e aggiornamento ogni 4 anni) – oggi sono stati forniti dallo stato dei modelli semplificati
- le imprese edili ed affini che utilizzano personale preposto e operativo al montaggio di ponteggi e all'uso delle cinture di sicurezza con fune di sicurezza e lavoro (posizionamento in quota per taglio alberi, posa rete paramassi con due funi una di sicurezza e una di lavoro) devono avviare il proprio personale agli specifici corsi previsti dal regolamento collegato al D.Lgs.n.235/2003 – sentire Confartigianato FORM o altre strutture organizzate ed autorizzate, con relativi aggiornamenti nel tempo (ogni 4 anni per i ponteggi e ogni 5 anni per lavori in quota) . Per le cinture di sicurezza con posizionamento in quota si intendono quelle lavorazione ove e' necessario utilizzare due funi di lavoro in tensione e relativa discesa controllata. mentre se si opera con il comune posizionamento anticaduta (cintura, cordino etc.) con DPI di 3° categoria, il datore di lavoro deve formare e addestrare il personale con corsi interni o esterni aziendali
- conservare i libretti delle macchine ed apparecchiature in uso con marcatura CE (conformi direttive europee di prodotto) – ove previsto aggiornare i controlli e manutenzioni nei libretti del fabbricante. I collaudi e verifiche di legge dipendono dalla macchina presente come nel caso degli apparecchi a pressione, apparecchi di sollevamento con portata maggiore di 200 kg, etc. – vedi gru avente portata maggiore di 200 kg con denuncia di messa in servizio ISPESL-INAIL (rilascio numero di matricola e prima verifica) e richiesta di verifica annuale ARPA o ASL o societa' private. A tale normativa soggiacciono i derrik, le gru a torre, le autogrù , le gru su carro, i paranchi, gli argani a cavalletto aventi portata maggiore di 200 kg , i cestelli (PLE), i ponti sospesi, centrali produzione vapore e acqua calda in pressione etc. (vedi allegato VII D.Lgs.n.81/2008 per tempistica verifiche e macchine soggette). **Attenzione alle novita'.....** È stato pubblicato in gazzetta ufficiale (GU n. 98 del 29-4-2011 - Suppl. Ordinario n.111) il Decreto del Ministero del lavoro dell'11 aprile 2011 sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'Allegato VII al D.Lgs. 81/2008 (tra cui apparecchi di sollevamento materiali e persone) nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13 D.Lgs. 81/2008. Le verifiche periodiche vengono trasferite anche a societa' private autorizzate, come gia' accade per gli ascensori (DPR 162/92) e impianti di messa a terra (DPR 462/2001). Sul sito **dell'INAIL di Biella** potete trovare molte informazioni.
- si segnala che la vecchia direttiva macchine, il DPR 459/96 in vigore dal 21 9 1996, e' stato abrogato, salvo art.11 comma 1 e 3 , dal D.Lgs.n.17/2010 attualmente in vigore
- le macchine ed attrezzature non soggette a marcatura CE devono essere conformi ai requisiti essenziali previsti dall'allegato V e succ. del D.Lgs.n.81/2008(non si buttano..)
- consegnare i DPI con lettera di ricevuta al lavoratore (guanti, occhiali etc.) e conservare le schede tecniche di prodotto nei documenti (marcatura CE dei prodotti)
- controllare la data di scadenza o di revisione o di autocontrollo dei DPI come per i caschetti, cinture di sicurezza, sistemi anticaduta retrattili , cordini e moschettoni .



- scegliere i DPI secondo le indicazioni del fabbricante e i limiti di esposizione ; vi sono varie categorie di scelta in base al livello di protezione e alla tipologia di esposizione
- i guanti per la protezione in ambiente sanitario rientrano nei dispositivi medici
- dimostrare che i lavoratori, con lettere firmate, sono stati addestrati e formati sulle corrette procedure di lavoro
- se risultano nominati i preposti al controllo (capi area, capi squadra, sorveglianti, capi cantiere) con nomina formale scritta, gli stessi devono essere formati e addestrati, facoltativamente secondo i contenuti degli accordi stato e regioni del 21 12 2011, alla stessa condizione soggiacciono i dirigenti per la sicurezza. Anche per queste figure e' riconosciuta la formazione pregressa
- per la formazione vi invito a consultare i "riassunti" sul sito [www.studiotadini.eu](http://www.studiotadini.eu) – rassegna stampa.

**MISURE DI SICUREZZA AGGUNTIVE** – misure base e indicative per ambiente di lavoro fisso e stabile :

- controllo presenza luci di emergenza a tutela dei terzi e addetti ai lavori negli ambienti chiusi
- collocazione estintori con cartello di posizione
- conservazione del contratto di manutenzione semestrale degli estintori nei documenti, compreso manutenzione idranti con test periodico verifica massima pressione e portata idrica (secondo norme UNI). Poi dipende dai presidi antincendio presenti
- le norme UNI prevedono oggi un controllo mensile di efficienza (posizione, etc.) da registrare nell'apposito registro antincendio
- collocazione cartello uscita di emergenza sulla porta utilizzabile a tale scopo
- registro manutenzioni semestrali eventuali rilevatori di fumo e calore secondo norme UNI VVF
- collocazione cartello indicante il **DIVIETO DI ACCESSO** sulla porta accesso luogo di lavoro o nelle zone vietate ai terzi
- esporre i cartelli indicanti l'orario di lavoro dipendente, nome e recapito medico del lavoro, obblighi dei lavoratori durante le lavorazioni (esempio nell'uso muletti, apparecchi di sollevamento)
- cartello vietato fumare se vi sono depositi di carta e cartone o altre sostanze infiammabili o esplosive
- esposizione numeri utili all'emergenza al telefono e procedure antincendio per luoghi a rischio medio incendio (DM 10 marzo 1998) o se valutato necessario
- esporre planimetria di emergenza nei luoghi di lavoro complessi (DM 10 marzo 1998) non necessaria nei luoghi di lavoro semplici
- pacchetto medico con cartello di posizione (aziende del gruppo C con meno di 3 addetti ) con i contenuti previsti dal DM 388/2003 o cassetta medica (indicativamente per aziende con oltre 3 addetti )
- nei cantieri edili e' sufficiente il pacchetto medico
- registro di manutenzione dispositivi antincendio ed emergenza, con registrazione esercitazioni antincendio annuali
- presenza dichiarazione di conformita' impianto elettrico e di messa a terra secondo legge n.46/90. **Oggi si applica il decreto ministeriale 37/2008 che estende l'obbligo di certificazione a tutti gli impianti (termico, idrico, antincendio etc.)** e non solo all'impianto elettrico per i luoghi di lavoro (esclusi gli impianti completamente all'aperto ma ricompresi i cantieri edili). Entro 30 gg dall'assunzione del personale subordinato come nuovo datore di lavoro, o dal rilascio della dichiarazione di conformita' dell'impianto elettrico con presenza di personale subordinato gia' in essere , in linea di principio generale (ogni caso va analizzato singolarmente), spedire la denuncia di messa a terra (messa in servizio) con l'allegato D (modulo trasmissione dichiarazione conformita') all'ARPA di Torino (un tempo Novara) e

ISPESL di BIELLA(oggi INAIL) secondo il DPR 462/2001 – sentire Vs. elettricista di fiducia. Come discusso al corso molti impianti sono soggetti a progettazione preliminare come i luoghi di lavoro con locali aventi sup. > 200 m2 e anche, **con il DM 37/08 in vigore dal 27 marzo 2008**, con potenza superiore ai 6 Kw, con rischio incendio (luoghi MARCI), con rischio esplosione, luoghi medici etc., prima che l'elettricista installi l'impianto con le varianti ed aggiornamenti del caso

- con il DM 37/08 il progetto sopra descritto e' redatto da professionista abilitato; mentre per tutti gli impianti elettrici non soggetti a progetto "speciale" (chiamato in questo modo in quanto redatto da tecnico professionista abilitato) occorre il progettino redatto dal responsabile tecnico dell'impresa che in molti casi va depositato in comune (Allegato alla dic.conf.)
- la manutenzione ordinaria esulano del decreto 37/08 le straordinarie no
- l'obbligo di denuncia di messa a terra (trasmissione dichiarazione conf.) discende dal DPR 462/2001 – ricordo che in presenza di personale subordinato l'impianto di messa a terra deve essere sottoposto a verifica ogni 5 anni se luogo ordinario, o ogni due anni se ambiente particolare (luogo medico, luogo a maggior rischio in caso di incendio, luogo a pericolo esplosione, cantiere edile) – sentire l'associazione per gli organismi privati preposti alla verifica periodica
- dal testo unico sicurezza sono confermate le verifiche del DPR 462/2001 per gli impianti di terra, di protezione dai fulmini (norma CEI 81.10) e degli impianti elettrici nei luoghi a pericolo esplosione (zone 0 o 1 e nelle zone 20 e 21). L'art.86 del T.U. ha esplicitato l'obbligo per il datore di lavoro di verificare gli impianti elettrici e i dispositivi di protezione dai fulmini (parafulmini, messe a terra specifiche per grandi masse metalliche all'aperto, scaricatori di tensione etc.), secondo modalita' e periodicitá da determinare con specifico decreto ministeriale . I risultati delle verifiche devono essere registrati e conservati in azienda a disposizione degli organi di controllo. Si applicano le norme tecniche vigenti.
- controllo libretto di caldaia o di centrale per riscaldamento (condizione ordinaria) con manutenzioni e controlli rendimenti secondo la nuova normativa sul risparmio energetico che ha modificato i tempi delle verifiche e manutenzioni sugli impianti (ricordarsi che anche gli impianti di condizionamento vanno sottoposti a manutenzione e controllo sull'assenza di perdite dei gas refrigeranti ) - non risultano soggetti al libretto di caldaia i camini e stufe a legna come esempio di esclusione . Si ricorda che nel caso si effettuano interventi solo su impianti o generatori, o sugli edifici (serramenti, pareti etc.) vanno rispettati i requisiti di rendimento e di efficienza previsti dal D.Lgs.n.192/2005, D.Lgs.n.311/2006, DPR 59/2009 e leggi regionali , come i requisiti di isolamento acustico per effetto del DPCM 5 12 1997. Questi interventi possono rientrare negli sconti fiscali del 55-65 % per il risparmio energetico
- controllare che l'attivitá non risulti soggetta al controllo VVF e rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi . Le attivita' soggette a tale obbligo , con presentazione della pratica di ESAME PROGETTO tramite tecnico abilitato e il successivo COLLAUDO VVF IN SITO, sono elencate nel DM 16 2 1982 scaricabile dai siti del Comando VVF delle nostre provincie . Attenzione che stando al D.Lgs.n.81/2008 questa reiterata carenza, anche se vi sono dubbi interpretativi e procedurali, puo' essere soggetta a **prescrizione sospensione attivita' imprenditoriale** ai sensi art.14 T.U.. Ad oggi le attivita' soggette al controllo di conformita' antincendio sono elencate nel DPR 151/2011 con tre livelli di rischio (A,B,C). Il rinnovo periodico della conformita' antincendio e' ogni 5 anni . Le attivita' indicate nel comma 2 dell'art.5 del DPR 151/2011 la cadenza quinquennale e' elevata a dieci anni
- controllare presenza autorizzazioni edilizie , agibilita' , autorizzazioni sanitarie secondo iter unico procedurale SUAP (sportello unico attivita' produttive), compreso per i soppalchi che aumentano la superficie calpestabile (ma su questo argomento si dovrebbe aprire un'altra lista – fare riferimento ai propri tecnici di fiducia abilitati )

- esporre cartelli di portata soppalchi e scaffalature industriali (kg/m2 o al ripiano) con progetto statico del fabbricante e schemi di montaggio da rispettare (se realizzati in opera con tubi e giunti o altri sistemi tecnologici presenza verifica ingegnere abilitato presso sede aziendale)
- controllare presenza autorizzazione scarichi in atmosfera ai sensi D.Lgs.n.152/06 ad esempio per cabine di verniciatura, aspiratori con scarico in esterno per saldatura e depurazione nebbie d'olio (torniture) , torrefazione caffè', rotocalcografia, tipografia, etc. – **vedi scheda nel nostro sito con nuove DGR Regione Piemonte che annullano le precedenti autorizzazioni e scheda riciclo fumi**
- controllare presenza autorizzazione scarichi idrici ai sensi D.Lgs.n.152/06 , anche per scarichi civili (wc etc.), nel caso di lavaggi mezzi , galvaniche, impianti di raffreddamento e scarico acqua di lavaggio, etc. (in fognatura vedi ente esercente, in suolo o nei fiumi vedi provincia)
- attenzione che in caso di presenza fossa biologica o imhoff sussiste obbligo di svuotamento fanghi annuale (sanzione sino a 15.000 EURO)
- controllare che eventuali cisterne interrate del gasolio non perdano , compreso la colonnina di rifornimento e il pozzetto di caricamento, magari con test periodici di tenuta (ci sono ditte specializzate per tale scopo)
- gestire i rifiuti con la documentazione necessaria (registri, formulari, MUD “740 rifiuti”, etc.) con vidimazione CCIAA, con i depositi temporanei conformi alla normativa (quantitativi, gruppi omogenei, etichettatura, protezione agenti atmosferici), con i mezzi autorizzati anche in procedura semplice al trasporto dei propri rifiuti (per tutti i mezzi ) secondo il D.Lgs.n.152/06 (testo unico ambiente) –oggi trova applicazione anche il sistema SISTRI obbligatorio per molti, facoltativo per alcuni (obbligatorio per chi produce rifiuti speciali pericolosi con oltre 10 lavoratori dipendenti)
- nel caso di **appalti interni all'azienda** rispettare con attenzione le procedure di verifica e di coordinamento tra committente/datore di lavoro e appaltatore/ prestatore d'opera previste dall'art. 26 D.Lgs.n.81/2008 ed eventuale stesura del **DUVRI** in caso di lavori interferenti (secondo indicazioni ministeriali) . Il **DUVRI** e' il documento unico di valutazione dei rischi interferenti . Attenzione alla verifica regolarita' contributiva (**DURC**) per effetto del D.Lgs.n.276/2003 art.29 citato nella premessa iniziale della dispensa (obbligo in solido con appaltatore entro il limite di un anno..). Nel settore edile non si applica il DUVRI salvo per forniture. Il DUVRI non si applica per i lavori intellettuali e di mera fornitura o aventi durata inferiore ai due giorni, se non esposti a rischi speciali come indicato nell'allegato XI o agenti cancerogeni, biologici, esplosivi . In caso di lavori con interferenza ed elaborazione del DUVRI si calcolano gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per evitare l'interferenza (art.16 D.Lgs.n.106/09 che modifica testo unico safety). La legge n.98/2013 apporta delle semplificazioni con regolamento da definirsi.

## Note e appunti finali

- Per i ponteggi e loro manutenzione si veda anche circolare n.46/2000 Ministero Lavoro
- Le reti di sicurezza devono essere certificate EN 1263-1 (vedi prefabbricazione) – attenzione che vi sono le reti di sicurezza per posa orizzontale e per posa verticale con certificazione differente e sistema di posa differente
- I DPI devono essere marcati CE e conformi alle specifiche norme EN
- Le cinture di sicurezza con imbracatura devono essere conformi alla norma EN 361 e le funi con dissipatore di energia alla norma EN 355 – le cinture alla vita per posizionamento conformi alla norma EN 358 (vedi addetti ai pali elettrici) – attenzione a non confondere le cinture di posizionamento con le cinture anticaduta

- Le scale a pioli marcate CE non esistono ma al massimo il costruttore rilascia una certificazione di conformità alle specifiche norme Uni di buona tecnica – le vecchie scale in ogni caso se in ordine e ben manutate non vanno buttate.
- Le macchine non marcate CE non vanno sostituite se in buono stato di conservazione e di manutenzione; se sono da adeguare per la sicurezza si possono adeguare purché la manutenzione rimanga nella sfera dell'intervento ordinario e straordinario altrimenti la vecchia macchina va sottoposta alla procedura di marcatura CE. Questo in base all'allegato V del D.Lgs.n.81/2008.
- I parapetti con mascella sono certificati con prove di carico da laboratorio ufficiali esterni come per i tasselli di ancoraggio dei ponteggi – non esiste la marcatura CE – non sono macchine né DPI – vanno posati secondo le istruzioni del costruttore e delle prove di laboratorio altrimenti decade ogni garanzia e occorre progetto strutturale di posa. Rispettare anche l'interesse corretto di posa
- **Ultimissime: pubblicato il DPR 177/2011 in vigore dal 23 11 2011.** Trattasi di decreto che dà delle indicazioni per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati secondo il D.Lgs.n.81/2008. Si ricollega al sistema di patente a punti per le imprese ancora in fase di studio. Il regolamento si applica negli ambienti di cui all'art.66 (pozzi etc.) e 121 (scavi con gas) del testo unico sicurezza tra cui pozzi neri, fogne, cisterne e scavi con gas. Il decreto prevede delle differenze per gli appalti dati dal committente datore di lavoro o di diretta gestione del personale del datore di lavoro (DUVRI). Chi opera in questi ambienti deve essere addestrato e formato, vista medica specifica (compreso lavoratori autonomi) valutazione dei rischi integrale (anche per autonomi), presenza di personale non inferiore al 30 % esperto (con esperienza nel settore non inferiore a tre anni). La formazione specifica è in capo anche al datore di lavoro operante o soci operanti, uso DPI specifici con addestramento all'uso in quanto salvavita, DURC in ordine per tutti, rispetto integrale del CCNL.
- **Per la formazione dei lavoratori preposti etc.** comunicare all'organismo paritetico il programma formativo aziendale per effetto dell'accordo stato e regioni del 21 12 2011
- **D.I. 4 marzo 2013** : corsi di formazione e aggiornamento per preposti e lavoratori addetti alla posa della segnaletica stradale per i cantieri mobili e temporanei (con riconoscimento della formazione pregressa).

## ASSICURAZIONI – MOLTO IMPORTANTE

Nel corso abbiamo trattato le coperture assicurative. Si ripropone un breve schema d'insieme verificando la situazione con il vs. assicuratore :

- controllo adeguate coperture assicurative come RC TERZI (visitatori etc.), RCO (operai) per il dipendente/i, con adeguato massimale non inferiore a 1.500.000 EURO per persona, con copertura danno biologico, extra biologico e azione di regresso INAIL – inoltre alla RCO va aggiunta anche la copertura da MALATTIE PROFESSIONALI normalmente escluse dalla polizza per le attività soggette a tale rischio (edili, lapidei, metalmeccanici, verniciatori, saldatori, settore legno, etc.) – **IMPORTANTE TUTELA ECONOMICA DELL'AZIENDA ANCHE NEL CASO DI SRL CHE NON SFUGGE A QUESTA RESPONSABILITÀ COME MOLTI CREDONO .....**
- **CONSIGLIO POLIZZA TUTELA LEGALE PER IL DATORE DI LAVORO**, con almeno 25.000 EURO di massimale per evento
- a tale copertura base poi si aggiungono le coperture per il rischio incendio dello stabile, furto, etc. che dovete valutare, come gli infortuni e malattie dei soci esclusi dalla RCO.
- controllare anche le RCAuto, con adeguati massimali, tutela legale ricompresa, ricordando che il conducente è escluso dall'assicurazione (a volte..)
- attenzione all'uso dei veicoli aziendali fuori orario di lavoro o per uso promiscuo in quanto le assicurazioni possono fare rivalsa sul conducente (sono da usarsi solo in occasione di lavoro).

**Ho letto e ascoltato il corso, ma ora ho dei dubbi su come mi debba comportare.  
Che iter mi consigliate di adottare per gestire la sicurezza in azienda ?**

Possiamo semplificare l'intervento di controllo/ adeguamento di un azienda in macro fasi di gestione da percorrere per ottimizzare e gestire la sicurezza nel luogo di lavoro :

- 1) controllo assicurativo per verificare le coperture e adeguati massimali
- 2) controllo attori della sicurezza e loro formazione (RSPP, RLS, addetti primo intervento antincendio e soccorso, ponteggi, lavori in quota, preposti, dirigenti)
- 3) identificazione reparti e aree di lavoro gestiti dagli attori della sicurezza
- 4) identificazione addetti esposti nel reparto o area di lavoro
- 5) identificazione dei rischi e valutazione/misurazione (vedi documenti e analisi indicati in precedenza) secondo la mansione svolta . **Si veda anche la tabelle sottostante.**

Per questa fase se necessario usare servizi esterni di supporto. Il servizio esterno e' necessario ad esempio per la misura del rischio rumore, rischio vibrazioni, agenti chimici aero dispersi.

- 6) dialogo con il personale e RLS sulle scelte da effettuare ed effettuate, coinvolgendo anche il medico competente nel processo di valutazione e controllo (e ovviamente anche RSPP e ASPP nel caso tale figura non coincida con il datore di lavoro )
- 7) piano di miglioramento secondo quanto valutato e determinato, inserimento dei miglioramenti nel documento di valutazione dei rischi e per le societa' nel manuale del sistema di gestione della sicurezza ai sensi art.30 D.Lgs.n.81/2008
- 8) per le persone giuridiche e societa' private, istituzione del sistema di gestione della sicurezza per il progresso migliorativo e tecnologico aziendale
- 9) controllo autorizzazioni edili , sanitarie etc. se efficaci ed efficienti (agibilita' etc.)
- 10) gestione del sistema nel tempo e strutturare scadenziario di controllo adempimenti e valutazioni (per non dimenticare le ri verifiche e controlli...) .

Stando ad un sistema di gestione della sicurezza e secondo i principi legislativi e tecnici la valutazione dei rischi con relativa documentazione e' bene che tenga conto dei seguenti aspetti di rischio e analisi documentale:

<p><b>Elenco PRINCIPALI rischi definiti nella VDR</b></p> <p><b>Date di entrata in vigore nuove disposizioni:</b>  <b>15 maggio 2008 disposizioni generali</b>  <u><b>1° gennaio 2009 nuovi obblighi di valutazione dei rischi</b></u>  <b>26 aprile 2010 radiazioni ottiche artificiali</b>  <b>1° luglio 2016 campi EMC</b>  <b>16 maggio 2009 valutazione stress lavoro-correlato con proroga al 31 12 2010</b>  <b>Poi altri regolamenti applicativi in successione ..</b></p>	<p><b>Rischi presenti, da analizzare e documentare in modo espreso anche sotto i 10 addetti con le procedure standardizzate</b></p> <p><b>ELABORARE SPECIFICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b></p>	<p><b>Sotto i 10 addetti sono utilizzabili le procedure standardizzate.</b></p> <p><b>Note:</b></p>
<p>analisi rischio chimico con risultato esposizione (bassa con giustificazione o alta) tramite software INFO RISK o altri applicativi, con eventuale analisi di laboratorio livelli TLV-TWA di esposizione secondo agente chimico presente in</p>	<p>x</p>	

ambiente di lavoro quando il rischio non e' basso o si renda necessaria una verifica di efficienza dell'impianto di aspirazione e ricambio aria (cabine di verniciatura, posizione di saldatura e puntatura, lavorazioni del legno, galvaniche , zincatura, lavorazione fibre minerali , produzione asfalti, etc.)		
Analisi rischio incendio DM 10 marzo 1998 , gestione emergenze e pronto soccorso DM 388/2003 nonche' rischi derivanti dal luogo di lavoro in caso di emergenze	x	
Analisi rischi sanitari per il personale addetto con obbligo di sorveglianza sanitaria o assenza d'obbligo	X tramite protocollo sanitario del medico del lavoro	
Analisi DPI necessari alla mansione per rischi residui o non riducibili con misure sicurezza di tipo collettivo	x	
<p>Attrezzature e macchine da lavoro nonche' impianti elettrici e relative verifiche periodiche – rischi derivanti .</p> <p>N.B. le macchine e apparecchiature in uso devono essere a norma secondo i requisiti previsti dal D.Lgs.n.81/2008 e norme di buona tecnica (o linee guida) se non soggette a nessuna marcatura CE di prodotto, se soggette a marcatura CE vanno conservate in efficienza secondo le istruzioni del fabbricante.</p> <p>Ove previsto che il libretto uso e manutenzione riporti la scheda di verifica e controllo d'efficienza, lo stesso libretto va tenuto aggiornato (vedi in particolare apparecchi a pressione, apparecchi di sollevamento, taglio laser, robot con barriere immateriali etc.) . Il personale va informato e formato all'uso delle macchine e addestrato nell'impianto di macchine ed attrezzature complesse o con elevato rischio d'utilizzo.</p> <p>Anche gli impianti elettrici di alimentazione devono essere ovviamente sicuri e conformi alle norme di buona tecnica (esempio norme CEI ), in base alla destinazione dell'ambiente di lavoro e ai rischi presenti (rischio incendio, rischio esplosione, rischio luoghi umidi o bagnati, rischio azioni meccaniche , rischio campi EMC indotti, sovratensioni di origine atmosferica ) .</p>	<p>X obbligo di dimostrare che le macchine sono tenute in efficienza e sottoposte a manutenzione, oltre alla formazione del personale.</p> <p>Attualmente, occorre valutare i rischi derivanti dall'uso delle macchine e attrezzature identificando le misure preventive poste in essere per il loro utilizzo , oltre alla necessaria fornitura dei DPi per i rischi residui.</p>	<p>conservare registro di manutenzione impianti elettrici art.83 D.Lgs.n.81/08 (secondo scadenze identificate dalle norme CEI) oltre alle verifiche DPR 462/2001</p> <p>Nonche'</p> <p>Presenza progetto e dichiarazione di conformita' secondo ex legge 46/90 e attuale DM 37/08</p> <p>Nonche' collaudo INAIL e verifiche ARPA per macchine rientranti nell'allegato VII D.Lgs.n.81/2008 o con societa' private</p>
Segnaletica luogo di lavoro in base alla VDR	x	
Attrezzature munite di VDT (videoterminali)	x	
Campi EMC dall'attivita' di lavoro a breve termine (vedi data entrata in vigore differenziata) . In questo campo, salvo i casi identificati dal CENELC come non a rischio (sotto soglia minima d'azione) , occorre misura strumentale alla postazione di lavoro.	x	
Radiazioni ottiche artificiali (vedi data entrata in vigore differenziata) - data vigore 26 aprile 2010 - analisi con spettroradiometro o fotoradiometro	x	
Bonifiche amianto o presenza amianto nei manufatti edili con piano di manutenzione e controllo secondo specifiche ministeriali	X se presente stesura manuale di autocontrollo	
analisi rischio rumore con livello medio di esposizione addetti pari a LEX,8 dB(A) e verifica picco - ppeak dB ( C)	X	
analisi rischio vibrazioni al corpo con esposizione A(8) m/sec <sup>2</sup>	X	
analisi rischio dorso lombare con metodi di buona prassi (NIOSH USA, MAPO, Snook e Ciriello, OCRA)	X (consigliabile documento per tale rischio specifico per valutare programma di miglioramento, gestione	

	dell'ergonomia del posto di lavoro e sorveglianza sanitaria specifica)	
<p>analisi rischio esplosione e ambiente ATEX , classificazione ambienti, planimetria con classificazione e zonizzazione rischio esplosione, adeguamento impianti e macchinari secondo il rischio esplosione .</p> <p>Il D.Lgs.n.233/03 prevede degli obblighi dal 30 giugno 2006 per le aziende con rischio di esplosione valutato e documentato con specifica valutazione dei rischi. Si ricorda che se l'attività non presenta il rischio esplosione con evidenti motivi tecnici ed organizzativi, non si deve procedere alla valutazione del rischio con classificazione delle aree come previsto dal D.Lgs.n.81/2008. Al massimo e' raccomandabile elaborazione dichiarazione che attesti l'assenza del rischio. Se invece occorre identificare la zona e categoria di rischio si utilizzano le seguenti normative (tramite specifici software di supporto) :</p> <p>CEI EN 60079-10 e suc.mod. per le atmosfere esplosive per presenza di gas</p> <p>CEI EN 50281-3 e suc.mod. per le atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili (alluminio, polvere del legno, zucchero, etc.).</p> <p>Se sono presenti zone Ex , gli impianti e macchinari, posti in tali zone, vanno adeguati per non generare o ridurre al minimo un rischio da esplosione (esempio per le centrali termiche a metano che applicando la norma CEI 31-35 si determini una condizione non ordinaria ).</p>	X (ove necessario e se presente il rischio in base ai materiali e lavorazioni svolte)	
Rischio elettrico	x	<p>salvo registro di manutenzione impianti elettrici art.83 D.Lgs.n.81/08 e verifiche DPR 462/2001</p> <p>Nonche'</p> <p>Presenza progetto e dichiarazione di conformita' secondo ex legge 46/90 e attuale DM 37/08</p>
<p>Rischio scariche atmosferiche (nella logica della massima trasparenza informativa si segnala anche i sistemi di protezione dalle scariche atmosferiche brevettati dalla soc. INGELVA che adottano un sistema protettivo differente dalle norme CEI di settore)</p>	<p>X</p> <p>Per le grandi masse metalliche all'aperto , di notevoli dimensioni, con verifica tramite norma CEI 81-10 da conservare agli atti ed eventuale impianto di protezione dai fulmini ove la norma e il relativo calcolo probabilistico lo rendano necessario (anche nei cantieri edili in quanto abrogata procedura semplificata di</p>	

	valutazione con tabelle). Nella verifica si valutano anche gli effetti derivanti dalla sovratensione di origine atmosferica sugli impianti in ingresso nell'edificio. Necessaria verifica tramite progettista abilitato.	
Rischio caduta dall'alto	X - POS nell'edilizia	salvo nell'edilizia con redazione del POS (piano operativo di sicurezza) o nell'uso delle cinture di sicurezza (programma intervento)
Rischio viabilità esterna luogo di lavoro	x	
Rischio viabilità luoghi di lavoro	x	
Ponteggi metallici in edilizia e affini	X Tenuta libretto ponteggio, elaborazione disegno esecutivo quanto montato o progetto ing. ove necessario, registro delle verifiche prima dell'uso e durante uso secondo D.Lgs.n.81/2008, PIMUS per montaggio uso e smontaggio, formazione addetti al montaggio E Redazione del POS nell'edilizia con previsione uso dei ponteggi (dove e perché...)	
Radiazioni ionizzanti	X (intervento di misura e controllo radiologico – norma specifica di settore)	Visite mediche specifiche
Illuminazione ambienti di lavoro	x	consigliabile rispetto norme UNI di riferimento per verifica illuminotecnica o verifica con luxmetro in ambiente di lavoro
Agenti fisici come ultrasuoni, infrasuoni, atmosfere iperbariche	X (analisi e misura del rischio ove tecnicamente fattibile con procedure di gestione)	
analisi rischio cancerogeno mutageno teratogeno con confronto	X (con analisi	



TLV TWA e STEL di esposizione in ambiente di lavoro	laboratorio per determinazione e verifica TLV-TWA di esposizione all'agente al fine di selezionare le misure preventive nel miglior modo tecnologicamente possibile ove non risulti fattibile l'eliminazione dell'agente)	
rischio biologico indiretto con misure preventive o diretto con applicazione procedure specifiche e analisi batterica	X (consigliabile in certi casi analisi di laboratorio con tamponi per ricerca tipologia di batterie e loro eliminazione e riduzione con interventi mirati. Conseguente scelta DPI specifici e misure organizzative del luogo di lavoro)	
analisi rischio tutela della gravidanza con normativa specifica di riferimento – informativa al personale femminile	X	
analisi rischio tutela dei minori e limitazioni derivanti alla mansione – definizione del tutor	x	
Lavoro notturno	x	Visita medica specifica
analisi riduzione effetti dello stress lavoro-correlato e ambiente confortevole per evitare il mobbing (ergonomia luogo di lavoro e procedure di lavoro secondo norme UNI specifiche)	X	
Infortuni in itinere	x	(salvo obbligo di conservazione libretti per garanzia veicoli )
Rischio rapina valori monetari e titoli al portatore	x	
Rischio contatto con il pubblico e utenti	x	
Appalti interni in azienda – stesura DUVRI nel caso di lavori interferenti art.29 D.Lgs.n.81/2008 – gestione contratti e DURC – calcolo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per lavori interferenti	x	

**Come lista di riferimento base. Ovviamente e' una lista base e generale; ogni caso va analizzato singolarmente .**

## **Breve conclusione**

Mi auguro che il corso sia stato utile; gli argomenti sono molto vasti e anche complessi . In alcuni casi anche noiosi ed eccessivamente burocratici .

Ormai per gestire la sicurezza in azienda, occorre seguire l'argomento in modo non superficiale e ove necessario avvalendosi di utili collaborazioni. Anche la materia ambientale necessita' di una certa attenzione e valutazione.

Vi invito a leggere il notiziario artigiano per avere piccole informative e aggiornamenti nel tempo.

L'associazione di categoria e' un vs. riferimento.

Nel settore edile anche la Cassa Edile, l'Ente scuola edile e il CPT sono utili fonti di aggiornamento e supporto.

Buon lavoro ..

Tadini C.